



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ENZO FERRARI"**

C.F. 90044400639 NAIS09700B

Via Savorito,9 - 80053 Castellammare di Stabia (NA) Tel / Fax 0818715123

Succursale: Via D'Annunzio - 80053 Castellammare di Stabia (NA) Tel / Fax 081 8717018

Sede Associata: Via Santa Croce, 47 - 80054 Gragnano Tel / Fax 081 8736882

e-mail pec:nais09700B@pec.istruzione.it

e-mail: nais09700b@istruzione.it

Regolamento di Istituto

PREMESSA

Il presente regolamento adottato dal Consiglio d'Istituto di Istruzione Superiore "E. Ferrari" di Castellammare di Stabia(NA), secondo criteri di partecipata apertura a tutte le componenti scolastiche, intende promuovere e favorire un corretto e produttivo svolgimento delle varie attività scolastiche. Esso corrisponde a specifiche esigenze della realtà di questa scuola e fa esplicito riferimento alla normativa vigente. In particolare il Regolamento d'Istituto, nella presente redazione approvata in data dal consiglio d'Istituto, aggiorna e integra il testo del regolamento già approvato il accogliendo le sollecitazioni della Legge n. 71 del 29 maggio 2017 (*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*), che sottintende la necessità di integrare il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo, con relative sanzioni disciplinari.

Sono componenti dell'Istituto gli alunni, i docenti, il personale non docente ed i genitori, tutti con pari dignità e con responsabilità uguale pur nella diversificazione dei rispettivi compiti e ruoli.

Fine specifico dell'Istituto è l'attuazione del diritto allo studio degli studenti in un clima di libertà, di solidarietà e di rispetto della dignità umana. Saranno incentivate soprattutto le attività tese a conseguire le capacità critiche e la formazione culturale degli allievi, la loro preparazione professionale, l'aggiornamento dei docenti, scambi organici e frequenti di esperienze con ogni elemento del tessuto sociale nazionale ed extranazionale.

Impegno specifico sarà rivolto per promuovere ogni iniziativa di collaborazione con altre istituzioni scolastiche sia cittadine, e italiane in genere, sia straniere.

Il presente documento regola tutti gli aspetti organizzativi e collettivi della vita scolastica e, integrandosi con la Carta dei Servizi, il Piano di Sicurezza e prevenzione rischi e gli altri Regolamenti d'Istituto (Collegio docenti, Consiglio d'Istituto, Disciplina, Visite guidate e viaggi d'Istruzione, e- Safety policy, Alternanza Scuola-Lavoro), completa il quadro di riferimento del patto formativo tra scuola e utenza così come configurato nel POF.

Esso è conforme ai principi e alle norme dello «Statuto delle studentesse e degli studenti», emanato con il D.P.R. 249/1998, del Regolamento per l'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999, del D.P.R. n. 567 del 10.10.96, e sue modifiche e integrazioni.

PARTE I

ORGANI COLLEGIALI E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Organi Collegiali

Art.1 –GENERALITA'

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore, di massima, a cinque giorni, salvo casi di urgenza e ordine pubblico.

Deve essere fatta mediante notifica scritta, anche via mail con posta certificata, diretta ai membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso. In ogni caso l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. La notifica e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta vie ne redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali.

Art. 2 -CONSIGLIO DI CLASSE

Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri ed è presieduto dal Dirigente stesso o da un docente delegato. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro anche digitale in un'area riservata del sito della scuola. Le funzioni di segretario sono affidate dal Dirigente scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 3 - COLLEGIO DEI DOCENTI

Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di Segretario sono affidate dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti nominati quali suoi collaboratori.

Art. 4 - CONSIGLIO D'ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio ed è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente da votarsi fra i genitori con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente la seduta è presieduta dal consigliere più anziano d'età. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 5 -PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

La pubblicità delle delibere del consiglio d'istituto deve avvenire mediante la pubblicazione sul sito degli estratti delle delibere curate dal segretario del consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati in segreteria e sono esibiti a chi legittimamente ne faccia richiesta. La copia da affiggere all'albo è consegnata dal segretario del consiglio al Dirigente scolastico, che ne curerà l'affissione attestandone in calce la data. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone o dati di privacy, salvo diversa richiesta dell'interessato.

Istituti di partecipazione

1. L'Istituto promuove e garantisce, in un'ottica di partecipazione, la costituzione ed il funzionamento degli organi collegiali promossi dai genitori e/o dagli studenti, in particolare:

- Il Comitato dei Genitori
- Il Comitato Studentesco
- Le Assemblee studentesche

2. Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dal D.Lgs. n.297 del 16 aprile 1994 agli articoli 12, 13, 14, 15 e dalla normativa emanata dal Dipartimento per i Servizi nel Territorio - Direzione Generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e le attività motorie - prot. n.4733/A3 del 26 novembre 2003.

Art. 6 – COMITATO DEI GENITORI

1. Il Comitato genitori, formato dai rappresentanti di classe, ma aperto a tutti i genitori, si riunisce di norma, ogni mese per le informazioni generali relative all'andamento della scuola, attraverso riunioni del coordinamento aperte a tutti i genitori o assemblee dei genitori. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea, devono essere presentati al Dirigente scolastico con un anticipo di almeno 5 giorni.

2. Nella prima seduta di ogni anno scolastico, il Comitato elegge i rappresentanti del coordinamento, fra cui nella seduta successiva viene eletto un presidente che ne coordina i lavori e svolge una funzione di rappresentanza del Comitato stesso nei confronti delle autorità scolastiche e degli organi collegiali. Il coordinamento e il presidente rimangono in carica per un anno scolastico e possono essere riconfermati.

3. Il Comitato genitori può portare all'attenzione degli organi scolastici proposte e/o pareri al fine di contribuire alla qualità della vita scolastica dell'istituto.

4. Alle convocazioni, ai verbali e alle proposte del Comitato viene data adeguata pubblicità attraverso il sito internet dell'Istituto.

Art. 7 – IL COMITATO STUDENTESCO

1. Il Comitato studentesco è formato dai rappresentanti degli studenti, eletti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto. Si riunisce previa richiesta scritta al Dirigente scolastico, di norma al di fuori dell'orario delle lezioni.

2. Il Comitato può portare all'attenzione degli organi scolastici proposte e/o pareri al fine di contribuire alla qualità della vita scolastica dell'istituto.

ART. 8 – ASSEMBLEE STUDENTESCHE

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e di Istituto secondo le seguenti modalità:

- a. L'assemblea di Istituto è consentita nel numero di una al mese e per la durata di una intera mattinata - E' possibile la partecipazione di esperti sulle tematiche all'ordine del giorno, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea, devono essere presentati al Dirigente scolastico con un anticipo di almeno 5 giorni.

- b. Le assemblee di classe sono consentite nel limite di 2 ore di lezione al mese. Non possono essere tenute nello stesso giorno della settimana e, nel caso di coincidenza, non nelle stesse ore. Data e ordine del giorno devono essere comunicate al coordinatore di classe e agli insegnanti interessati con un anticipo di almeno 3 giorni. Il coordinatore di classe garantisce, secondo un criterio di rotazione, di trovare ore alternative a disposizione degli studenti.
- c. Non possono avere luogo assemblee nei venti giorni antecedenti il termine delle lezioni.

PARTE II

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 9 – DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, nonché la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
4. Lo studente, nell'ambito delle norme regolamentari, ha diritto:
 - di disporre di un servizio di qualità sia nel campo delle infrastrutture scolastiche, sia nel campo educativo-didattico, sia nella sfera del benessere psico-fisico;
 - di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, corso, istituto) in cui si articola;
 - di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - di essere valutato in modo trasparente e tempestivo al fine di attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza, migliorando il proprio rendimento; alla libertà di apprendimento;
 - di esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente;
 - di esercitare autonomamente il diritto di scelta fra le attività integrative offerte dall'Istituto;
 - di utilizzare le strutture scolastiche per forme autonome di attività extracurricolari, secondo preventivo accordo con il Dirigente Scolastico;
 - di proporre attività extracurricolari che, corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti ed obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari, verranno esaminate ed eventualmente approvate dal Consiglio d'Istituto;
 - al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza.

Art. 10 – DOVERI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO

1. Il personale dell'Istituto - A.T.A, docente e dirigente - ispira il suo comportamento, e conseguentemente predispone e organizza gli ambienti di apprendimento dell'Istituto, sulla base dei principi dell'accoglienza, del dialogo, della personalizzazione educativa e didattica, della motivazione didattica e umana, della positività della relazione educativa, dell'ascolto critico, modificandoli in corrispondenza ai bisogni educativi personali e speciali di ogni singolo alunno. Il dialogo e la comunicazione con genitori e alunni sono assicurati attraverso gli orari di ricevimento e attraverso gli strumenti informatici (posta elettronica di Istituto e registro elettronico).
2. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. La valutazione è sempre trasparente e tempestiva, per assicurare il necessario *feed-back* didattico di correzione dell'errore.

3. La scuola promuove e favorisce iniziative e occasioni di incontro e di confronto con gli studenti e le famiglie straniere, realizzando attività ispirate ai criteri del dialogo interculturale.
4. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;
 - locali puliti, ordinati, accoglienti e gradevoli; in regola con le norme di sicurezza; igienicamente curati e presidiati; didatticamente disposti a favorire gli apprendimenti, anche in forma cooperativa, autonoma e personalizzata, con particolare attenzione agli alunni diversamente abili e con Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali
 - la presenza di una articolata offerta formativa aggiuntiva e integrativa, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni, coerenti con le linee della pianificazione della offerta formativa;
 - l'attuazione di iniziative concrete per evitare che si creino situazioni di ritardo e di svantaggio, in tutti i casi in cui si evidenzino Bisogni Educativi Speciali, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - un servizio di sostegno e di promozione alla salute e all'assistenza psicologica;
5. La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto; l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola; l'esercizio del diritto degli studenti singoli e associati di svolgere iniziative all'interno della scuola; nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e dei genitori.
6. I regolamenti della scuola favoriscono la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 11 – DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti a:

1. frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento, ad assolvere assiduamente gli impegni di puntualità e di studio, mantenere un comportamento corretto e di collaborazione;
2. consultare regolarmente il registro elettronico e le altre piattaforme didattiche dell'Istituto, che sono il mezzo di comunicazione costante tra scuola, studenti e famiglie. I genitori sono invitati a leggervi le eventuali annotazioni degli insegnanti e le comunicazioni della scuola, nonché a leggere e corrispondere a messaggi di posta elettronica e sms inviati da Segreteria e Presidenza; possono inoltre controllarvi i compiti e le lezioni assegnate.
3. rispettare le norme di buon comportamento dettate dal buon senso comune.
4. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e cui hanno diritto;
5. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
6. curare l'igiene personale, il rispetto del proprio corpo, la dignità della postura il decoro nel vestire e nell'acconciarsi – come forme di positiva disponibilità verso l'altro e di rispetto della comunità scolastica
7. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto e dai regolamenti di utilizzo dei laboratori;
8. usare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
9. deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.
10. lasciare, al termine delle lezioni, le aule così come sono state trovate: pulite e ordinate

11. rispettare il divieto di fumare nell'ambito dell'intera area di pertinenza dell'Istituto
12. rispettare il divieto affacciarsi o sporgersi dalle finestre e usare le porte di sicurezza come strumento ordinario di accesso o di uscita
13. rispettare il divieto di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
14. non fare uso dell'apparecchio telefonico personale durante le lezioni, se non per uso didattico esplicitamente ammesso o promosso dal docente

Art. 12 - DANNI

1. Cooperare alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico è un dovere civico per tutti.
2. Eventuali danni provocati dagli allievi a causa di un comportamento scorretto, determinano l'obbligo di risarcimento.
3. L'entità del risarcimento viene stabilita dal Dirigente Scolastico in conformità alla gravità del danno e alla spesa per la riparazione o sostituzione.
4. I danni provocati ai beni dell'Istituto, oltre a determinare l'obbligo del risarcimento, comportano nei confronti degli autori provvedimenti disciplinari e, nei casi previsti dalle norme, denuncia alle competenti autorità giudiziarie.
5. Se il danno avviene nell'aula, durante lo svolgimento dell'attività didattica, qualora non venga individuato il responsabile, il risarcimento viene posto a carico di tutti i componenti della classe.

Art. 13 – INFORTUNI ED ALTRI INCIDENTI

1. In caso di infortuni di qualsiasi tipo gli allievi devono informare immediatamente l'insegnante in servizio o comunque entro le ventiquattrore successive il Coordinatore di Classe che a sua volta avviserà il Dirigente Scolastico, presentando in segreteria l'eventuale documentazione medica.
2. La scuola declina ogni responsabilità per ogni inadempienza o ritardi nella comunicazione e nella presentazione della documentazione da parte degli interessati.

Art. 14 – USO DEI LABORATORI, DELLA BIBLIOTECA E DELLA PALESTRA

I laboratori, biblioteca, palestre ed aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di coordinamento. Tale docente ha il compito di curare una lista del materiale disponibile, i registri del laboratorio, il calendario d'accesso allo stesso, gli interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature. In tale compito, viene coadiuvato dall'assistente tecnico, se presente.

- Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extra-scolastiche.
- Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
- I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine.
- L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
- Il coordinatore, sentito il proprio dipartimento disciplinare, formula un regolamento interno per laboratori, biblioteche e palestra che, all'inizio dell'anno scolastico, dopo l'approvazione della dirigenza, deve essere reso noto a tutti i fruitori degli stessi.

PARTE III

ORARI DELLE LEZIONI - DISCIPLINA DELL'ENTRATA E DELL'USCITA DEGLI STUDENTI - VIGILANZA

Art.15 – ORARIO DELLE LEZIONI

- 1) La stesura dell'orario giornaliero, per insegnanti e classi, è fatta dal Dirigente. Sono di competenza della Dirigenza anche le variazioni e gli aggiustamenti dell'orario, secondo le necessità della scuola.
- 2) L'orario settimanale delle lezioni viene stabilito, secondo i programmi dei singoli indirizzi di studio, tenendo conto delle esigenze di orario della palestra e dei laboratori, dell'esigenza di una corretta alternanza delle discipline di studio, in modo che esso sia funzionale alla massima efficienza organizzativa ed efficacia didattica possibili.
- 3) Gli insegnanti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni del mattino. Gli alunni devono trovarsi in classe all'inizio delle lezioni.
- 4) Durante le lezioni gli alunni possono lasciare la classe solo se autorizzati dal docente. Gli spostamenti e le attività di alunni e classi devono svolgersi in modo da non disturbare il lavoro delle altre classi.
- 5) È ovviamente tassativamente vietato e immediatamente sanzionato a livello disciplinare, sia per gli alunni uscire dalle porte dell'Istituto in anticipo rispetto all'effettivo termine delle lezioni, sia per i docenti e per i collaboratori scolastici permettere l'uscita dalle porte dell'Istituto a singoli alunni o gruppi di essi, in anticipo rispetto all'effettivo termine delle lezioni - senza esplicito permesso scritto, occasionale o permanente, del Dirigente o del suo Collaboratore, ad esito di istanza scritta e controfirmata del genitore, per gravi e comprovati motivi.

ART. 16 – LA LEZIONE E LA PRESENZA IN CLASSE

1. Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato dall'insegnante.
2. Ovunque si svolga l'attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto, e non solo non deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria classe e in quelle vicine, ma deve soprattutto consentire di trarre massimo profitto dalle lezioni stesse.
3. Il passaggio degli alunni da un locale all'altro della scuola deve avvenire con ordine e sollecitudine. Gli alunni non si recheranno in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote, senza la esplicita autorizzazione degli insegnanti responsabili della vigilanza. Gli alunni non potranno abbandonare l'aula neppure al termine dei compiti scritti o delle prove di laboratorio.
4. La presenza è obbligatoria non solo alle lezioni, ma anche ad ogni altra attività didattica programmata per le classi dal rispettivo Consiglio di Classe.
5. Chi viene temporaneamente esonerato dalle attività pratiche delle Scienze motorie è comunque tenuto alla presenza per la parte teorica.
6. Gli studenti sorpresi a vagare per l'istituto durante le ore di lezione senza motivo e senza autorizzazione dell'insegnante, dopo un primo richiamo saranno oggetto di sanzioni. Agli studenti che scelgono un insegnamento alternativo a quello della Religione Cattolica è offerta la frequenza degli insegnamenti definiti dal Collegio dei Docenti. Per quanto riguarda più specificamente le altre opzioni:
 - a) Gli studenti che in alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica hanno optato per lo studio assistito devono restare nell'aula loro appositamente destinata.
 - b) Gli studenti che abbiano scelto l'allontanamento dall'edificio scolastico dovranno uscire all'inizio dell'ora e rientrare al termine.
7. Durante le lezioni non è assolutamente consentito mangiare o bere.
8. In caso di assenza improvvisa degli insegnanti, l'orario delle lezioni subirà la necessaria

modificazione, secondo inderogabili e ineludibili necessità dell'organizzazione. Le modificazioni saranno comunicate alle famiglie, generalmente il giorno precedente o il giorno stesso tramite sms. Le famiglie si impegnano a prendere visione delle comunicazioni.

Art. 17 – VIGILANZA SUGLI STUDENTI

1. I docenti della prima ora sono tenuti ad essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. I docenti della prima ora devono:
 - procedere all'appello, segnare gli assenti sul registro di classe, aggiornare il relativo registro elettronico;
 - prendere atto dei ritardi degli studenti, segnalarlo al coordinatore di classe che si preoccuperà di avvisare la famiglia. Anche le mancate giustificazioni dovranno essere notificate sul registro, nel caso in cui lo studente fosse recidivo non potrà essere ammesso in classe se non accompagnato da un genitore;(il registro di classe deve essere gestito solo dal personale della scuola).
3. I docenti delle altre ore di lezione dovranno verificare soprattutto nel cambio di aula l'effettiva presenza degli studenti (sino all'ultima ora di lezione) e annotare sul registro personale le assenze. Nel caso in cui un docente dovesse accorgersi dell'assenza di un studente regolarmente registrato come presente, ne dovrà dare immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o al responsabile di sede perché lo stesso provveda di conseguenza (vedi Regolamento Disciplinare art, 4).
4. I docenti non devono consentire le uscite dall'aula agli studenti durante le prime due ore di lezione se non per motivi di urgenza e durante le ore di lezione successive alle prime due non devono accordare, di norma, il permesso di uscire dall'aula a più di un alunno per volta.
5. I docenti dell'ultima ora di lezione sono tenuti a controllare l'uscita degli studenti dall'aula, a verificare le condizioni dell'aula e a riportare il registro di classe nella sala dei Professori per riporlo negli appositi scaffali.

ART. 18 - Comportamento degli studenti e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni.

Le sotto indicate regole di comportamento degli studenti costituiscono le norme fondamentali di un atteggiamento civile che ogni singolo studente deve rispettare e rientrano nel discorso più generico dei diritti e doveri dello Statuto degli studenti affisso all'Albo dell'Istituto per delibera del Collegio Docenti.

Gli studenti devono mantenere un comportamento corretto per non incorrere in una delle

sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare stabilito dal Consiglio d'Istituto.

1. Gli studenti devono aver cura della loro aula, del giornale di classe, di tutte le attrezzature e strutture. Gli studenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Devono giustificare le assenze e i ritardi sull'apposito libretto rilasciato dall'Istituto con la firma di uno dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà. Nel caso di assenze per malattia superiore a cinque giorni, assieme alla giustificazione, devono esibire un certificato medico rilasciato dal medico curante o dall'Ufficiale Sanitario da cui risulti la malattia e che essa non può costituire pericolo di contagio per la Comunità.
3. Ogni tre ritardi non giustificati (si ritiene giustificato, il ritardo nel solo caso in cui lo studente venga accompagnato da un genitore), gli studenti avranno un richiamo scritto sul registro di classe e al terzo richiamo scritto saranno punibili con le sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare, previa convocazione del C.d.c..
4. Gli studenti non possono allontanarsi dalla classe e dall'Istituto senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di chi per esso, né sostare nei corridoi durante le ore di lezione. A tal proposito, è importante ribadire che gli studenti, anche se maggiorenni possono lasciare l'Istituto solo in casi eccezionali, e comunque solo su richiesta personale di un genitore o di chi ne fa le veci (per i maggiorenni, il genitore che lo ritenga opportuno, può rilasciare una delega alla scuola in cui sotto la sua diretta responsabilità', in casi eccezionali, autorizza la scuola a concedere al proprio figlio l'uscita anticipata) . Le uscite anticipate dovranno essere regolarmente concesse dal Dirigente Scolastico o da chi per esso ed annotate sul registro di classe dal docente presente al momento.
5. Gli studenti non devono assolutamente fumare nei locali dell'Istituto.
6. Gli studenti non possono assolutamente utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione, né nei locali dell'Istituto, non possono fare riprese video e fotografiche, non è consentito l'accesso internet in orario di lezione, salvo specifica autorizzazione del docente.
7. Gli studenti nell'effettuare il cambio di aula devono comportarsi civilmente ed essere solleciti nello spostarsi. Quelli che restano nelle stesse aule non devono uscire e devono attendere, in silenzio, l'arrivo del docente.

Ogni studente, per vedersi riconosciuta la validità dell'anno scolastico, non deve superare, in nessuna materia, il 25% di ore di assenza dalle lezioni. Eventuali deroghe al suddetto vincolo potranno essere concesse dai Consigli di Classe sulla base dei seguenti criteri, previsti dalla normativa vigente e ratificati dal Collegio dei Docenti:

- a. assenze per ricovero ospedaliero, documentato con certificato di ricovero e di dimissione, e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;
- b. assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute, certificati dal medico curante, che impediscono la frequenza;
- c. assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- d. assenze per donazioni di sangue;

- e. assenze continuative (oltre i 5 giorni) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari;
- f. assenze per impegni sportivi di rilevante livello agonistico, su richiesta scritta dell'interessato. Queste assenze dovranno essere certificate dalla società sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.

Le deroghe al superamento del 25% del monte ore di assenza sono concesse a condizione, comunque sia, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno interessato. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata. Nei giorni in cui l'istituto è costretto a posticipare l'orario di inizio delle lezioni, a causa di problemi organizzativi (assenze di docenti, assemblea sindacale, organizzazione di eventi, ecc...) non altrimenti risolvibili, la dirigenza predispone una comunicazione alle classi coinvolte e la pubblica sull'agenda del registro elettronico pertanto le famiglie sono tenute a controllare quotidianamente il registro elettronico.

Art. 19 – ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

1. L'accesso ai locali ed alle aree scolastiche è vietato agli estranei non autorizzati.
2. Oltre al personale scolastico ed agli alunni partecipanti alle attività didattiche l'ingresso è consentito a:
 - a) rappresentanti esterni invitati a specifici incontri o riunioni;
 - b) partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa autorizzazione per l'uso dei locali scolastici;
 - c) soggetti espressamente invitati o autorizzati;
 - d) visitatori/genitori per i soli rapporti di utenza;
 - e) fornitori dell'Istituto.
3. Eventuali visitatori sono tenuti a rivolgersi al personale collaboratore scolastico o ad altro personale interno, specificando il proprio status e le ragioni della visita ed esibendo un documento di identità provvisto di foto, che verrà trattenuto in cambio di un pass da visitatore; il personale provvederà a fornire tutte le necessarie indicazioni al visitatore che dovrà comunque attenersi alle disposizioni impartite.

PARTE IV

Docente referente per il bullismo e il cyberbullismo.

Art. 20 - COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE

Il docente referente per il bullismo e il cyber bullismo, nominato dal Dirigente Scolastico, opera a stretto contatto con i Centri Territoriali di Supporto (CTS), ne segue le attività di formazione e promuove nell'Istituto le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo nel quadro della Programmazione educativo-didattica deliberata dal Collegio dei Docenti.

Art. 21 - SEGNALAZIONI

I docenti, il personale ATA, le famiglie e gli studenti collaborano con il docente referente nell'azione di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo segnalando eventuali casi

o situazioni a rischio.

I consigli di classe e le assemblee di classe e d'istituto possono eventualmente richiedere la presenza del docente referente durante le sedute ordinarie o straordinarie.

Gli studenti vittime di bullismo e cyber bullismo o a conoscenza di episodi di bullismo e cyber bullismo a danno di compagni di classe o dell'Istituto possono informarne, in modo riservato, il docente referente, anche tramite e-mail o una nota scritta.

PARTE V

NORME DISCIPLINARI

ART. 22 – PRINCIPI FONDAMENTALI

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli alunni e del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per esse sono previsti, oltre a possibili conseguenze sulla valutazione del comportamento, anche appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causata dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione dei danni causati, nonché a permettere a tutti il regolare e proficuo svolgimento della azione didattica e dei processi di apprendimento.

La presente sezione del Regolamento recepisce quanto disposto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249 del 24/06/1998) e successive modifiche (DPR n.235 del 21/11/2007).

Nell'ambito dei principi indicati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti all'art.4 (Disciplina), si stabilisce che la responsabilità disciplinare è personale; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. L'alunno, il quale ha commesso un'infrazione, deve:

- rimediare per quanto possibile all'infrazione commessa;
- rifondere l'eventuale danno, ove possibile;
- avere il diritto di essere ascoltato in propria difesa e, per le mancanze più gravi, di farsi eventualmente assistere da una persona di fiducia.

Art. 23 - Responsabilità disciplinari

1. L'inosservanza delle norme comportamentali fissate da disposizioni normative o provvedimenti a carattere generale e di quanto stabilito dal presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare dello studente, l'instaurarsi del provvedimento disciplinare e l'applicazione, nei casi di dolo o colpa grave delle relative sanzioni.
2. Le violazioni dei doveri disciplinari dal presente Regolamento daranno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) **AMMONIMENTO VERBALE:** irrogato dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico attraverso un richiamo verbale al rispetto dei doveri dello studente, annotato sul registro di classe.
 - b) **AMMONIMENTO SCRITTO:** irrogato dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico attraverso una nota disciplinare sul registro elettronico, consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente e/o nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente
 - c) **ATTIVITA' (ANCHE FUORI DALL'ORARIO SCOLASTICO) DI NATURA SOCIALE O CULTURALE UTILI ALL'ALUNNO O ALLA COMUNITA' SCOLASTICA,** stabilite

dal Dirigente o dal Consiglio di Classe. Nel caso in cui le infrazioni siano particolarmente gravi, o ci sia recidiva, o l'alunno rifiuti le attività di recupero di cui al punto precedente, l'alunno potrà essere temporaneamente allontanato dalla scuola, con deliberazione del Consiglio di Classe, fino a 15 giorni (vedi infra)

- d) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA: può essere disposto solo in caso di gravi o a causa di reiterate infrazioni disciplinari; è irrogato con atto del consiglio di classe in tutte le sue componenti e consiste nella sospensione temporanea per un periodo non superiore ai 15 giorni dal diritto di frequenza della scuola.
- e) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI: può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano il rispetto o la dignità della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; è irrogato con atto del Consiglio di Istituto e consiste nella sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni dal diritto di frequenza della scuola e/o nell'esclusione dallo scrutinio finale o nella non ammissione all'Esame di Stato.
3. Elementi di valutazione della gravità sono:
- l'intenzionalità del comportamento;
 - il dolo;
 - il grado di negligenza od imprudenza – e in generale di colposità - ravvisabile nel comportamento dello studente, anche in relazione alla prevedibilità e gravità delle conseguenze;
 - il concorso di più studenti nel comportamento censurabile;
 - la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.
4. Tutti i provvedimenti che comportino la formulazione di una sanzione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto di condotta e il credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo. Esso è comunque stabilito dal Consiglio di Classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti, sulla base dei criteri fissati dal Collegio dei Docenti e riportati nel Regolamento Didattico allegato al PTOF.
5. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento. L'accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l'imbrattamento e lo sfregio con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o la riparazione a spese del responsabile del danno. Il Direttore dei
6. Servizi Generali Amministrativi fisserà l'entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.
7. L'alunno che è incorso nelle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni da 4 a 15 giorni non può partecipare ai viaggi d'istruzione o ad altra attività individuata dal Consiglio di Classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.
8. L'infrazione al divieto di attivazione e uso di telefoni cellulari e apparecchiature atte a collegamenti senza cavi – senza motivazioni didattiche - sono sanzionate con il ritiro dell'apparecchiatura da parte del docente, che la depositerà in vicepresidenza. Essa verrà riconsegnata agli alunni al termine delle lezioni, oppure, nei casi in cui lo si riterrà opportuno, riconsegnata ai genitori degli alunni minorenni.

9. Se le violazioni contemplate nel presente regolamento rientrano tra quelle che comportano la mancata osservanza della norme del Codice Civile e Penale e delle altre norme di Legge, verranno denunciate alle Autorità competenti.
10. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
11. La responsabilità disciplinare è sempre personale.
12. Le sanzioni, tranne nelle ipotesi più gravi, sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Devono sempre essere motivate dall'organo che le irroga. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili. Della conclusione del procedimento disciplinare deve essere data comunicazione formale all'alunno e a coloro che esercitano la potestà genitoriale
13. Nel periodo di allontanamento può essere previsto, per quanto possibile ed opportuno, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare l'eventuale rientro nella comunità scolastica.
14. L'organo adito, qualora valuti la violazione regolamentare punibile con una sanzione inferiore a quella di propria competenza, può surrogarsi all'organo competente o rimettere allo stesso la valutazione in merito.

A) NATURA DELLA MANCANZA	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uscita dall'aula durante il cambio degli insegnanti ▪ Urla e schiamazzi lungo i corridoi, aggirarsi nei corridoi durante le ore di lezione ▪ Allontanarsi dall'aula, dai laboratori e dalla palestra senza l'autorizzazione dell'insegnante ▪ L'uscita di più alunni contemporaneamente ▪ Disturbo dell'attività didattica ▪ Incuria dei locali nei quali si svolgono le attività scolastiche ▪ Fumare dentro l'ambiente scolastico ▪ Sporgersi dai davanzali, gettare carte, rifiuti o qualsiasi oggetto fuori dagli appositi contenitori e fuori dalla finestra ▪ Uso del telefono cellulare durante le lezioni ▪ Offese arrecate ai docenti, al personale tutto dell'Istituto, ai compagni, alle Istituzioni e alle religioni ▪ Esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile Ripetuti episodi di atteggiamenti violenti e pericolosi (spinte dalle scale, uso di oggetti pericolosi, sporgersi dalle finestre...) ▪ Volontario danneggiamento di strutture, arredi, sussidi didattici ▪ Fino a n.5 ritardi non giustificati ▪ Fino a n.2 assenze non giustificate 	<p>Annotazione scritta in classe</p>	<p>Docenti e Coordinatore di classe</p>
<p>B)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La reiterazione fino a 5 volte di uno stesso comportamento che ha determinato l'irrogazione di una ammonizione dei docenti o di una violazione particolarmente grave 	<p>sospensione da 1 a 3 gg</p>	<p>Dirigente Scolastico (previa relazione del Coordinatore)</p>
<p>C)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di violenza fisica e/o morale rilevanti anche sul piano penale e di pericolo per l'incolumità fisica delle persone; ▪ Danneggiamento volontario e ripetuto della struttura e delle attrezzature dell'Istituto, dei sussidi didattici e delle altrui proprietà. ▪ Alterazione, distruzione di documenti scolastici ▪ Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza durante gli scambi, i viaggi d'istruzione e le visite guidate in Italia e all'estero; ▪ Uso di droghe dentro l'ambiente scolastico ▪ Spaccio di sostanze stupefacenti ▪ Abbandono dell'Istituto senza la necessaria autorizzazione ▪ La reiterazione per oltre 5 volte di uno stesso comportamento che ha determinato l'irrogazione di una ammonizione dei docenti 	<p>Sospensione da 3 a 15 giorni</p>	<p>Dirigente Scolastico e C.D.C disciplinare</p>

<p>D)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel caso di recidiva dei fatti indicati e puniti dal Consiglio di classe, soprattutto se ci possa essere pericolo per l'incolumità delle persone 	<p>Sospensione da 3 a 15 giorni</p>	<p>Dirigente Scolastico <i>(previa relazione del coordinatore)</i></p>
--	-------------------------------------	--

Art. 24 – PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELL'ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA O ATTIVITA' ALTERNATIVA

Il Coordinatore di Classe contesta l'infrazione disciplinare all'alunno con nota scritta L'alunno, entro 7 giorni successivi alla contestazione, è invitato a presentarsi al Dirigente, personalmente e con il genitore, per la audizione a difesa, ovvero a presentare difesa scritta controfirmata da almeno uno dei genitori, anche in caso di studenti maggiorenni.

Ricevuta la difesa – e comunque trascorsi 10 giorni dalla data della contestazione - il Dirigente Scolastico riunisce in seduta straordinaria il Consiglio di Classe, allargato alla componente dei genitori e degli studenti e del genitore e dell'alunno interessato al provvedimento disciplinare, per valutare il tipo di provvedimento disciplinare da irrogare. Nella prima parte della seduta si procede all'audizione dello studente interessato con la presenza dei genitori. Del provvedimento, di cui si dà a verbale specifica motivazione, saranno informati i genitori mediante apposita documentazione scritta nella quale saranno tassativamente riportate le motivazioni del provvedimento stesso (L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni). Di ogni provvedimento deve essere specificata la motivazione, sia nel verbale della seduta dell'organo collegiale all'atto dell'irrogazione, sia nella comunicazione informativa.

Nel provvedimento, sia nel verbale di irrogazione, sia nella comunicazione informativa deve essere tassativamente riportato la data a termine della conclusione del procedimento disciplinare.

Della conclusione del provvedimento, con l'avvenuto perfezionamento della irrogazione della sanzione, si darà comunicazione scritta all'alunno e ai genitori.

Il provvedimento disciplinare entra a fare parte del fascicolo personale dell'alunno e del curriculum dello stesso.

Art. 25 – ORGANO DI GARANZIA

1. E' istituito l'organo di garanzia interno alla scuola ai sensi dell'art.2 comma 1 del DPR. 235/2007
2. L'organo di garanzia è composto da un docente, da un genitore e da uno studente ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.
3. La verbalizzazione della seduta è effettuata dal docente.
4. Il consiglio d'Istituto designa due docenti con la funzione di membro titolare e di membro supplente. Gli studenti designano due studenti: il primo come membro titolare, il secondo come membro supplente. I genitori designano due genitori: il primo come membro titolare, il secondo come membro supplente. La designazione è ratificata dal Consiglio di Istituto.
5. I membri dell'Organo di Garanzia durano in carica per l'intero anno scolastico di nomina e comunque sino al loro rinnovo.
6. Nelle sedute dell'Organo di Garanzia subentrano i membri supplenti nel caso di membri assenti per gravi e giustificati motivi, o per incompatibilità nel caso del docente, se avesse irrogato la sanzione impugnata, nel caso dello studente, se fosse stato sanzionato, nel caso del genitore il cui figlio fosse stato sanzionato.
7. L'Organo di Garanzia può deliberare soltanto se sono presenti tutti i suoi membri. Nelle votazioni non è ammessa l'astensione.
8. L'Organo di Garanzia decide altresì, su richiesta degli studenti o di chi vi abbia interesse, circa eventuali conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento. La decisione su tali conflitti deve essere assunta nel più breve tempo

possibile e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di decisione.

Art. 26 - IMPUGNATIVE

1. Le sanzioni disciplinari sono impugnabili presso l'Organo di Garanzia interno dell'Istituto.
2. L'impugnazione è effettuata con ricorso da esperire direttamente dallo studente entro quindici giorni dalla ricevuta della comunicazione dell'irrogazione della sanzione.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale.

PARTE VI NORME FINALI

Il presente regolamento può essere modificato o integrato secondo eventuali necessità. Le modifiche devono essere approvate con delibera dal Consiglio di Istituto.

Gli alunni, i genitori, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare e a far osservare il presente regolamento.